

limitata a singoli appartamenti, ma dovrebbe estendersi ad interi stabili, e ciò agli effetti della esenzione ipotecaria;

c) - i mutui alle imprese dovrebbero essere determinati nel loro importo ed erogati in stato di avanzamento dei lavori di costruzione;

d) - si dovrebbe possibilmente escludere la garanzia sui beni mistici, e ciò in relazione alle condizioni di mercato conseguenti a provvedimenti di legge in corso;

e) - si dovrebbero aiutare le cooperative statali.

Il Presidente si dichiara d'accordo, in linea di massima, sui criteri indicati dal consigliere Fanelli. Rileva peraltro che, ai fini della garanzia necessaria per le operazioni di mutuo, occorre distinguere i mutui ordinari da quelli riguardanti le costruzioni edilizie, urbane e rurali. Infatti, l'art. 13, n. 8 del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966, mentre per i primi prescrive che la somma mutuatata non debba eccedere la metà del valore dei beni immobili offerti in garanzia, per i secondi,